

J.E. 4

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 4 APR. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 145 del 31 MAR. 2006

Oggetto: Tribunale di Benevento- Sez. Lav. Palladino Mario e altri C/ Provincia di Benevento –
Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno ventuno del mese di Marzo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE
DR. PIETRO GIALONARDO | - ASSESSORE
- Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con atti di citazione notificati il 26/1/06 i sigg. Paladino Mario e altri agivano nei confronti di questa Amministrazione per differenze salariali e non integrale dei ccnl e dei C.I.R.L.;

Con determina n. 264/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

2 APR 2006


dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atti di citazione Tribunale di Bn- Sez. Lavoro notificati il 26/1/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 264/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.264/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi il Tribunale di BN- Sez. Lavoro con atti di citazione notificati il 26/1/06;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

50 APR 2006

Stampa illeggibile

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 252 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO i 4 Apr. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 4 APR. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 20 APR. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 20 APR. 2006.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 20 APR. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per
 SETTORE AVVOCATURA il _____ prot. n. Es 3163
 SETTORE _____ il _____ prot. n. 26.4.06
 SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
 Revisori dei Conti 2783 il _____ prot. n. _____
 Nucleo di Valutazione 5.4.06 il _____ prot. n. _____
 Conferenza Colpuff

5933/05

PROVINCIA DI BENEVENTO
26 GEN 2006

ALL. ORIGINALI
COPIA CONFORME

STUDIO LEGALE VENDITTI
AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73
TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Avv. DE ANGELIS O.
FEDERICI R.

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transiggere ritenendo fin da ora per fermo e rateo il Vostro operato. A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.

PALLADINO MARIO nato il 2/4/1958 C.F. PLL MRA 58D02 G827L, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI in virtù di procura alle liti a margine del presente atto



CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rappresentante per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

resistente in tutto, li
20-6-2005
Palladino Mario
è allentato
Oreste

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei contratti del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:


a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Settore Avvocatura
Prot. n. 1259
Del 1 FEB 2006

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002468 Data 30/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. PALLADINO MARIO
Dest. Avvocatura Settore; [...]

DEI QUINQUE
PROVINCIE

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.



b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva *"Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria."*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

131321313 _____
¹ Depositata in produzione di parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che -ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti - forestazione.

§§§§§

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, CIRL 01.01.1993 - 31.12.1993, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, CIRL 1994 - 1997 (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)- sottoscritto il 06.04.2000 - il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente - con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

131331313
² inserito in produzione parte ricorrente

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzato per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 –2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei CIRL 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal CIRL 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal CIRL1994-1997 .

131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Ciril 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).

8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Ciril 1993 ...Ciril 1994-1997 ... = totale in lire ...totale in Euro “.*

9. L'attuale ricorrente PALLADINO MARIO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OPERAIO - livello V CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente PALLADINO MARIO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente GIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. PALLADINO MARIO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313

⁸ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *"la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale"* e che tra le materie rinviate alla competenza del Ciril vi è il *"salario integrativo regionale"*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.



In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

In

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **PALLADINO MARIO** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.620,44 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.827,02 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

g

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, lì 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici



Lavoratori OTI

Adeguamenti contrattuali

Palladino Mario

UNA TANTUM ANNO 1999 e 2000

186

2001 Mese		Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Diff. Festivi
2gg. fest.	Genn	1022,13	1039,48	17,35	1,336
	Febb	1022,13	1039,48	17,35	
	Marz	1022,13	1039,48	17,35	
2gg fest.	Apr	1035,22	1039,48	4,26	0,328
1gg fest	Mag	1035,22	1039,48	4,26	0,164
	Giugno	1035,22	1039,48	4,26	
2gg fest.	Lugl	1035,22	1039,48	4,26	
	Agos	1035,22	1039,48	4,26	0,328
	Sett.	1035,22	1039,48	4,26	
1gg fest	Ott.	1035,22	1039,48	4,26	
	Nov.	1035,22	1039,48	4,26	0,164
2gg. Fest	Dic.	1035,22	1039,48	4,26	0,328
	13^	1035,22	1039,48	4,26	
	14^	1035,22	1039,48	4,26	
Totale					245,548

2002 Mese		Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Festivi
2gg fest	Genn	1097,226	1121,57	24,344	1,872
	Febb	1097,226	1121,57	24,344	
	Marz	1097,226	1121,57	24,344	
1gg fest	Apr	1102,738	1127,08	24,342	0,936
1gg fest	Mag	1102,738	1127,08	24,342	0,936
	Giugno	1102,738	1127,08	24,342	
2gg fest	Lugl	1102,738	1130,75	28,012	
	Agos	1106,43	1153,29	46,86	1,372
	Sett.	1106,43	1153,29	46,86	
1gg fest	Ott.	1106,43	1153,29	46,86	
	Nov.	1106,43	1153,29	46,86	0,936
2gg fest	Dic.	1106,43	1153,29	46,86	1,372
	13^	1106,43	1153,29	46,86	
	14^	1102,704	1127,08	24,376	
Totale					488,03

UNA TANTUM ANNO 1999 e 2000

186

TOTALE AVERE

1266,26


UNA TANTUM

206,58

TOTALE

1472,84

2003 Mese		Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Diff. Festivi
2gg fest.	Genn	1016,899	1038,927692	22,0287	1,91
	Febb	1061,112	1084,098462	22,9865	
	Marz	1016,899	1038,927692	22,0287	
2gg fest.	Apr	1061,112	1084,098462	22,9865	1,91
	Mag	1149,538	1174,44	24,902	
	Giugno	1149,538	1174,44	24,902	
2gg fest.	Lugl	1149,538	1174,44	24,902	
	Agos	1149,538	1174,44	24,902	1,91
	Sett.	1149,538	1174,44	22,9865	
1gg fest	Ott.	1149,538	1174,44	24,902	
	Nov.	1149,538	1174,44	24,902	0,955
3gg fest	Dic.	1149,538	1174,44	24,902	2,865
	13^	1149,538	1174,44	24,902	
	14^	1149,538	1174,44	24,902	
Totale					346,68



Palladino Mario

Operaio V livello

conteggi senza busta paga

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1149,538	1174,44	24,902	1,915538462
	Febb	1149,538	1174,44	24,902	
	Marz	1149,538	1174,44	24,902	
1gg fest	Apr	1149,538	1174,44	24,902	0,957769231
1gg fest	Mag	1178,398	1219,76	20,786	1,590846154
1gg fest	Giugno	1185,324	1219,76	34,436	1,324461538
	Lugl	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Agos	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
	Sett.	1195,324	1219,76	24,436	
	Ott.	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Nov.	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
2gg fest	Dic.	1195,324	1219,76	24,436	1,879692308
	13 [^]	1195,32	1219,76	24,44	
	14 [^]	1178,352	1197,1	18,748	
Totale					354,182

354,182

Riepilogo dal 1999 al 2003

1472,84

Totale

1827,022

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29.11.05

Il Funzionario di Cancelleria F.10

Si assegna al dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 7.12.05
IL PRESIDENTE DI SEZIONE F.10

Il Giudice del Lavoro dott. Piero Francesco De Pietro

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza

del 7-4-06 incaricando il ricorrente di notificare

ricorso e decreto al 7-4-06 e parte nei termini di legge.

Benevento, 22-12-06 IL GIUDICE DEL LAVORO
F.10

E' copia conforme all'originale

Benevento, li 03-01-06
Il Collaboratore di Cancelleria



R
L
S
E
C
g
e

RELATA DI NOTIFICA:

L' anno 2006, il giorno _____ del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico

Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in

giudizio di PALLADINO MARIO ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.


- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei

Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani

di


A MANI DI _____
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI


26 GEN. 2006


TRIBUNALE DI BENEVENTO
GIUSEPPE PALCO
Ufficio Giudiziario (B3)

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

PROVINCIA DI BENEVENTO
26 GEN 2006
Lepace
Agricoltura

50/18531/05
ALL. ORIGINALE
COPIA CONFORME

Sigg. Avv. ti DE ANGELIS O.
FEDERICI R.

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

MARINO NICOLA nato il 9/10/1960 C.F. MRN NCL 60R09 D756M,

elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI

sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli

Avv. ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI, in virtù di

procura alle liti a margine del presente atto

Vi delego a rappresen-
tarmi e difendermi nel
presente giudizio, in
suo stato e grado
anche in quello di ese-
cuzione conferendoVi
ogni più ampia facoltà
e potere, compresa quel-
la di conciliare e transi-
gere, ritenendo fin da
ora per fermo e rate il
ricorso operato.

A tali effetti eleggo do-
micilio presso il Vostro
Studio.
Benevento, li

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te

per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

resistente

26/01/2006
Marino N. C.
è autentica
Grealy

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione del ccnl
del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale
applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo
interventuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n°
11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente,
(CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il
sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della
manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge
n° 205/1962.

Settore Avvocatura
Prot. n. 1258
Del 21 FEB 2006



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002469 Data 30/01/2006

Oggetto RICORSO SIG. MARINO NICOLI

Dest. Avvocatura Settore; [...]

VIC. OBIGIATE
COBIV CONLOBKE

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva "*Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*"

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

131321313

¹ Depositata in produzione di parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che –ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo ~~Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994~~, **CIRL 1994 – 1997** (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

131331313

² inserito in produzione parte ricorrente

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 –2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalle voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .

131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).

8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in lire ...totale in Euro “.*

9. L'attuale ricorrente MARINO NICOLA, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OPERAIO - livello IV CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente MARINO NICOLA – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. MARINO NICOLA chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnavano a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313

⁸ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *"la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale"* e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il *"salario integrativo regionale"*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.



In vi.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **MARINO NICOLA** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.224,96 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.431.54 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis



Avv. Roberta Federici



Lavoratore OTD fino al 31/12/2001

anno 2002 OTI

Adeguamenti contrattuali

Marino Nicola

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
					40,91 - 41,72
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	997,025	1019,480769	22,4558	2,06
1gg fest	Mag	1036,906	1060,26	23,354	1,03
	Giugno	1036,906	1060,26	23,354	
	Lugl	1036,906	1063,71	26,804	
2gg fest	Agos	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,81
2gg fest	Dic.	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	13^	953,662	994,5191667	40,8572	
	14^	432,03	443,2125	11,1825	
Totale					416,6178974

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Febb	998,76	1019,84308	21,0830769	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Mag	1081,99	1104,83	22,84	
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Agos	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,875
3gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					326,753077

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
13gg	Apr	727,35	730,08	2,73	
26gg.	Mag	1454,7	1460,16	5,46	
25gg.	Giugno	1398,75	1404	5,25	
	Lugl			0	
11gg	Agos	615,45	617,76	2,31	
25gg.	Sett.	1398,75	1404	5,25	
25gg.	Ott.	1398,75	1404	5,25	
22gg	Nov.	1230,9	1235,52	4,62	
14gg	Dic.	783,3	786,24	2,94	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					33,81

CIRL anno 1999 e 2000

93,6

TOTALE AVERE

870,781

UNA TANTUM

206,58

TOTALE

1077,361





Marino Nicola

Operaio V livello

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1149,538	1174,44	24,902	1,915538462
	Febb	1149,538	1174,44	24,902	
	Marz	1149,538	1174,44	24,902	
1gg fest	Apr	1149,538	1174,44	24,902	0,957769231
1gg fest	Mag	1178,398	1219,76	20,786	1,590846154
1gg fest	Giugno	1185,324	1219,76	34,436	1,324461538
	Lugl	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Agos	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
	Sett.	1195,324	1219,76	24,436	
	Ott.	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Nov.	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
2gg fest	Dic.	1195,324	1219,76	24,436	1,879692308
	13^	1195,32	1219,76	24,44	
	14^	1178,352	1197,1	18,748	
Totale					354,182



354,182

Riepilogo dal 1999 al 2003 1077,361

Totale **1431,543**

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29.11.05

Il Funzionario di Cancelleria f.lo

Si assegna al coll. dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 7.12.05
IL PRESIDENTE DI SEZIONE f.lo

Il Giudice del Lavoro dott. Piero Francesco De Pietro

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 7.4.06. Manda al ricorrente di notificare


ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, 20.12.05 IL GIUDICE DEL LAVORO f.lo

E' copia conforme all'originale

Benevento, 05.01.06

Il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA:

L' anno 2006, il giorno _____ del mese _____ di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degli Avv.ti Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in giudizio di MARINO NICOLA ho notificato l'avanti esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

- 1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.
- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani di

A MANI DI Stefano Rosella
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

26 GEN. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vicenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (SC)

Rf 5930/05

PROVINCIA DI BENEVENTO
26 GEN 2006
legale
venditti

Copia conforme
ALL' ORIGINALE

STUDIO LEGALE VENDITTI
AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

IANNACE ALFONSO nato il 9/10/1958 C.F. NNC LNS 58R09
F636T, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE
VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e
difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI
in virtù di procura alle liti a margine del presente atto



AVV. DE ANGELIS
FEDERICI R.

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rateo il Vostro operato.
A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.
Benevento, li

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO – in persona del legale rapp.te p.t. –
per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

§ § §

oggetto: Differenze salariali – mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72” e DPR n° 616/77), l’Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO), svolgeva detti lavori con il sistema dell’Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

W. G. rest
Alfonso Iannace
e autorizza
Giuseppe

Settore Avvocatura
Prot. n. 1257
Del 31 FEB 2006

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002470 Data 30/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. IANNACE
ALFONSO
Dest. Avvocatura Settore; [...]

ATT. OSIDIANTE
CARTA CONADONNE

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto di forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire ai Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. In esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva "*Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*"

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, n

131321313

¹ Depositata in produzione di parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che –ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, CIRL 1994 – 1997 (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

131331313

² inserito in produzione parte ricorrente

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 –2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalle voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei CIRL 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal CIRL 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal CIRL1994-1997 .

131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell’interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l’operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l’aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l’adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all’attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “.*
9. L’attuale ricorrente IANNACE ALFOBSO, già dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OPERAIO - livello V CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt’oggi .

131351313

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente IANNACE ALFOBSO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. IANNACE ALFOBSO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313

⁸ inserito in produzione parte ricorrente

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che "la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale" e che tra le materie rinviate alla competenza del Ciril vi è il "salario integrativo regionale"

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente IANNACE ALFONSO a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.478,86 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.685.44 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici



Lavoratori OTI

Adeguamenti contrattuali

Alfonso Iannace

2001 Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Diff. Festivi	
2gg. Fest	Genn	1022,13	1039,48	17,35	1,336
	Febb	1022,13	1039,48	17,35	
	Marz	1022,13	1039,48	17,35	
2gg fest.	Apr	1035,22	1039,48	4,26	0,328
1gg fest	Mag	1035,22	1039,48	4,26	0,164
	Giugno	1035,22	1039,48	4,26	
2gg fest.	Lugl	1035,22	1039,48	4,26	0,328
	Agos	1035,22	1039,48	4,26	
	Sett.	1035,22	1039,48	4,26	
1gg fest	Ott.	1035,22	1039,48	4,26	0,164
	Nov.	1035,22	1039,48	4,26	
2gg. Fest	Dic.	1035,22	1039,48	4,26	0,328
	13^	1035,22	1039,48	4,26	
	14^	1035,22	1039,48	4,26	
Totale				101,558	

2002 Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Festivi	
2gg fest	Genn	1097,226	1121,57	24,344	1,87
	Febb	1097,226	1121,57	24,344	
	Marz	1097,226	1121,57	24,344	
2gg fest	Apr	1102,738	1127,08	24,342	1,87
1gg fest	Mag	1102,738	1127,08	24,342	0,93
	Giugno	1102,738	1127,08	24,342	
2gg fest	Lugl	1102,738	1130,75	28,012	1,87
	Agos	1106,43	1153,29	46,86	
	Sett.	1106,43	1153,29	46,86	
1gg fest	Ott.	1106,43	1153,29	46,86	0,93
	Nov.	1106,43	1153,29	46,86	
2gg fest	Dic.	1106,43	1153,29	46,86	1,87
	13^	1106,43	1153,29	46,86	
	14^	1102,704	1127,08	24,376	
Totale				488,946	

2003 Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Festivi	
2gg fest	Genn	1149,538	1174,44	24,902	1,91
	Febb	1149,538	1174,44	24,902	
	Marz	1149,538	1174,44	24,902	
2gg fest	Apr	1149,538	1174,44	24,902	1,91
	Mag	1149,538	1174,44	24,902	
2gg fest	Giugno	1149,538	1174,44	24,902	1,91
	Lugl	1149,538	1174,44	24,902	
	Agos	1149,538	1174,44	24,902	
2gg fest	Sett.	1149,538	1174,44	24,902	1,91
	Ott.	1149,538	1174,44	24,902	
1gg fest	Nov.	1149,538	1174,44	24,902	0,955
3gg fest	Dic.	1149,538	1174,44	24,902	2,865
	13^	1149,538	1174,44	24,902	
	14^	1149,538	1174,44	24,902	
Totale				358,178	

UNA TANTUM per CIRL anno 1999 e 2000

186

TOTALE AVERE

UNATANTUM
TOTALE

1134,682
206,58
1341,262



99 /



IANNACE ALFONSO 09/10/58 Operaio V livello

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1149,538	1174,44	24,902	1,91553846
	Febb	1149,538	1174,44	24,902	
	Marz	1149,538	1174,44	24,902	
1gg fest	Apr	1149,538	1174,44	24,902	0,95776923
1gg fest	Mag	1178,398	1219,76	20,786	1,59084615
1gg fest	Giugno	1195,324	1219,76	24,436	1,32446154
	Lugl	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Agos	1195,324	1219,76	24,436	0,93984615
	Sett.	1195,324	1219,76	24,436	
	Ott.	1195,324	1219,76	24,436	
1gg fest	Nov.	1195,324	1219,76	24,436	0,93984615
2gg fest	Dic.	1195,324	1219,76	24,436	1,87969231
	13 [^]	1195,32	1219,76	24,44	
	14 [^]	1178,352	1197,1	18,748	
Totale					344,182

Riepilogo dal 99 al 2003

344,182
1341,262
TOTALE 1685,444

DEPOSITATO IN CANCELLERIA N. 29.11.05
Il Funzionario di Cancelleria

si consegna al dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 7.12.05
IL PRESIDENTE DI SEZIONE z.lo


direttore del Lavoro dott. Piero Francesco De Pietro

in data 7.12.05 e preavviso, fissa per la discussione l'udienza
il 7.12.05 e si incarica di notificare

ricorso 7.12.05 nei termini di legge.

Benevento, 22.12.05 IL GIUDICE DEL LAVORO z.lo

E' copia conforme all'originale
Benevento, li 03.01.06
Il Collaboratore di Cancelleria



R
L
S
E
O
g
es

RELATA DI NOTIFICA:

L' anno 2006, il giorno del mese di io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico
Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in

giudizio di IANNAZZI ALFONSO ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.

- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei
Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani

di

A MANI DI Stefano Romano
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
NELLA RICEZIONE ATTI

26 GEN. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vicenzo FALCO
Ufficio Giudiziario (83)

Ref 5932/05

Q

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

PROVINCIA DI BENEVENTO
26 GEN 2006
→ *Le pale*
APASCO

ALL'ORIGINALE
COPIA CONFORME

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

Sigg. AVV. DE ANGELIS C
FEDERICI R.

OLIVIERI MAURIZIO nato il 30,8,1960 C.F. LVR MRZ 60M30Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rate il Vostro operato. A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.
Benevento, li

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO – in persona del legale rapp.te p.t. per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

§ § §

oggetto: Differenze salariali – mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72” e DPR n° 616/77), l’Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell’Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

20.6.2005
Olivieri Maurizio
E autografo
Orestes

Settore *Avvocatura*
Prct. n. 1256
Del 21 FEB 2006

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002471 Data 30/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. OLIVIERI MAURIZIO
Dest. Avvocatura Settore: F... 1

VII. ORIENTALE
COBIV COMEORWA

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva *"Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria."*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

131321313

¹ Depositata in produzione di parte ricorrente

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e) Ebbene, su tale premessa va, quindi, osservato che - ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98, art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti - forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, CIRL 01.01.1993 - 31.12.1993, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, CIRL 1994 - 1997 (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) - sottoscritto il 06.04.2000 - il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente - con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati).³

~~3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.~~

4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 -2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalle voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 - 1994-1997 e 1998 -2001.

5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;

6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 - dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .

131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore –la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella:*
- | livello ...parametro... | Cirl 1993 | ...Cirl 1994-1997 | ... = totale in lire |totale in Euro |
|-------------------------|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|
|-------------------------|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|
- “.
9. L'attuale ricorrente OLIVIERI MAURIZIO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/04/2002, è addetto da anni – come operaio OPERAIO - livello IV CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate il salario mensile del ricorrente OLIVIERI MAURIZIO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. OLIVIERI MAURIZIO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnavano a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313

⁸ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

~~In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.~~

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *"la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale"* e che tra le materie rinviate alla competenza del Ciril vi è il *"salario integrativo regionale"*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.



In

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **OLIVIERI MAURIZIO** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 973,51 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.180,09 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :


1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
- ~~11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03~~
- ~~12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03~~
13. Buste paga
- ~~14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM~~
- ~~15. Richiesta ex-art.410 c.p.c.~~
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10.2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici



Lavoratore OTD fino al 31/12/2001 anno 2002 OTI
 Adeguamenti contrattuali Oliveri Maurizio

2002	Mese	Pag. lavuti	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
					40,91 - 41,72
	Genn				
	Febb			0	
	Marz			0	
	Apr	159,524	163.1169231	3,59292	
1gg fest	Mag	1036,906	1060,26	23,354	0
	Giugno	1036,906	1060,26	23,354	
	Lugl	1036,906	1063,71	26,804	
2gg fest	Agos	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,81
2gg fest	Dic.	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	13^	693,576	723.2866667	29,7107	
	14^	172,817667	177,285	4,46733	
	Totale				338,16

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
3gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	Febb	998,76	1019,84308	21,0830769	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
	Apr	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Mag	1081,99	1104,83	22,84	0
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Agos	1081,99	1104,83	22,84	1,62
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,81
2gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	1,62
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
	Totale				324,68

TOTALE AVERE 662,84
UNA TANTUM 206,58
TOTALE 869,42





OLIVIERI MAURIZIO 30/08/60 IV LIVELLO

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	374,535	382,4411538	7,906153846	1,756923077
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,878461538
1gg fest	Mag	1124,656	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	
	Agos	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
1gg fest	Sett.	1124,656	1147,49	22,834	
	Ott.	1124,656	1147,49	22,834	
	Nov.	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
2gg fest	Dic.	1124,656	1147,49	22,834	1,756461538
	13^	1124,652	1147,49	22,838	
	14^	1124,616	1147,49	22,874	
Totale					310,6669231

	310,67
Riepilogo dal 2002 al 2003	869,42
Totale	1180,09

DEPOSITO

29. 11. 05

Il Funzionario di Cancelleria

7.10

Si assegna al Coll. dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento,

7. 12. 05

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

7.10

Il Giudice del Lavoro dott. Piero Francesco De Pietro

~~La~~ il ricorso che precede, l'usa per la discussione l'udienza

del 7. 12. 05

Manda al ricorrente di notificare

ricorso e dec. d. l. g. nei termini di legge.

Benevento, n.

29. 12. 05

IL GIUDICE DEL LAVORO

7.10

E' copia conforme all'originale

Benevento, li

93-01-96

Il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA:

L' anno 2006, il giorno _____ del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in

giudizio di OLIVIERI MAURIZIO ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.

- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei

Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani

di

A MANI DI *Stefano De Simone*
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

AS
26 GEN. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo GALCO
Ufficiale Giudiziario (SA)
AS

29 5934 /05

PROVINCIA DI BENEVENTO
26 GEN 2006
→ Legale
Agricoltura

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ur
Om

STUDIO LEGALE VENDITTI
AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Sigg. Avv. DE ANGELIS O.
FEDERICI R.

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

PEPICIELLO ANTONIO nato il 19/6/1950 C.F. PPC NTN 50H191277W, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rate il Vostro operato.



A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.
Benevento, li

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t. - per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

resistente

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

20.6.2006
Pepicello Antonio
e curatore
Oreste

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Settore ~~Avvocatura~~
Prot. n. 1255
Del 21 FEB 2006

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002472 Data 30/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. PEPICIELLO ANTONIO
Dest. Avvocatura Settore; [...]

ATT. ORIGINALE
IN UNO
CONFEZIONE

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva "*Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*"

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

131321313

¹ Depositata in produzione di parte ricorrente

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e) Ebbene, su tale premessa va, quindi, osservato che - ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98, art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti - forestazione.

§§§§§

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di


FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, C.I.R.L. 01.01.1993 - 31.12.1993, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedono l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, C.I.R.L. 1994 - 1997 (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) - sottoscritto il 06.04.2000 - il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente - con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

131331313
² inserito in produzione parte ricorrente

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzato per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 -2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei CIRL 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal CIRL 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal CIRL1994-1997 .



111313
scritto in produzione parte ricorrente
scritto in produzione parte ricorrente
scritto in produzione parte ricorrente

131
6 ins
7 ins

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).

8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ... = totale in lire ...totale in Euro “.*

9. L'attuale ricorrente PEPICIELLO ANTONIO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OPERAIO - livello IV CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente PEPICIELLO ANTONIO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. PEPICIELLO ANTONIO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313

⁸ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra, 7 - Tel. 0824317122 - Fax: 0824351635
82100-BENEVENTO - E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che "la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale" e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il "salario integrativo regionale".

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e del recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli ~~aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.~~

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **PEPICIELLO ANTONIO** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.236,23 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.442,81 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

Lavoratore OTD fino al 31/12/2001 anno 2002 OTI
Adeguamenti contrattuali Pepiciello Antonio

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
					40,91 - 41,72
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	917,263	1060,26	142,997	2,06
1gg fest	Mag	1036,906	1060,26	23,354	1,03
	Giugno	1036,906	1060,26	23,354	
	Lugl	1036,906	1063,71	26,804	
2gg fest	Agos	1120,392	1084,93	-35,462	1,62
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,81
2gg fest	Dic.	720,252	1084,93	44,566	1,62
	13^	953,662	994,5191667	40,8572	
	14^	432,03	443,2125	11,1825	
Totale					457,13

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
12 gg	Apr	671,4	673,92	2,52	
26gg.	Mag	1454,7	1460,16	5,46	
24gg.	Giugno	1342,8	1347,84	5,04	
26gg.	Lugl	1454,7	1460,16	5,46	
27gg.	Agos	1510,65	1516,32	5,67	
25gg.	Sett.	1398,75	1404	5,25	
16gg	Ott.	895,2	898,56	3,36	
5gg	Nov.	279,75	280,8	1,05	
1gg	Dic.	55,95	56,16	0,21	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					34,02

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Febb	998,76	1019,84308	21,0830769	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Mag	1081,99	1104,83	22,84	
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Agos	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,875
2gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					325,88

CIRL anno 1999 e 2000

93,6

**TOTALE AVERE
UNA TANTUM
TOTALE**

**910,63
206,58
1117,21**





PEPICIELLO ANTONIO 19.06.50 IV LIVELLO

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,756923077
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,878461538
1gg fest	Mag	1124,656	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
1gg fest	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Agos	1124,656	1147,49	22,834	
	Sett.	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Ott.	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Nov.	1124,656	1147,49	22,834	
2gg fest	Dic.	1124,656	1147,49	22,834	1,756461538
	13 [^]	1124,652	1147,49	22,838	
	14 [^]	1124,616	1147,49	22,874	
Totale					325,6007692

Riepilogo dal 1999 al 2003

325,6

1117,21

1442,81

Portato alla notifica

RELATA DI NOTIFICA:

L' anno 2006, il giorno _____ del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico

Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in

giudizio di PEPICIELLO ANTONIO ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.

- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei

Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani

di

A MANI DI Stefano Basella
IMPIEGATO, VI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

26 GEN. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Pretorio PALCO
Ufficio Giudiziario (BJ)

PROVINCIA DI BENEVENTO
26 GEN 2006

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Reg. 5393/05
Settore Avvocatura
Prot. n. 1128
Del. 31/1/06
AVV. F.

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Sigg. DE ANGELIS E FEDERICI R

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

CASTIELLO COSIMO nato il 12/9/1949 C.F. CST CSM 49P12 A783S

elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI

sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli

Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI in virtù di

procura alle liti a margine del presente atto

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rate il Vostro operato.

ricorrente


A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO – in persona del legale rappresentante p.t. –

per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

Benevento, li



20-6-2005
Castiello Cosimo
è autentico
Oreste Angelis

SSS

oggetto: Differenze salariali – mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72” e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0002424

Data 27/01/2006

Oggetto RICORSO SIG. CASTIELLO COSIMO

per Avvocatura Settore: I 1

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva *"Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria."*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

131321313

¹ Depositata in produzione di parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Ciril 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro... Ciril 1993 ... Ciril 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “.*
9. L'attuale ricorrente CASTIELLO COSIMO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio FORESTALE - livello OTI CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente CASTIELLO COSIMO – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. CASTIELLO COSIMO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313

⁸ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che

“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *“la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale”* e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il *“salario integrativo regionale”*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

Infatti
quantif

Tutto
sotto

che l'
fissar

Pacco

1. A

a

2

2. (

3.

In via

1.


2.

3.

4.

5

6



AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **CASTIELLO COSIMO** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 758,80 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 965,38 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. ~~Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.~~

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici



Adeguamenti contrattuali Castiello Cosimo
 UNA TANTUM per CIRL anno 1999 **46,8**

2001		Paga avut	Pag da av.	Diff.
Giornate	Mese	55,95	56,16	
	Genn			0
	Febb		0	0
	Marz		0	0
15gg	Apr	839,25	842,4	3,15
26gg	Mag	1250,08	1257,36	7,28
25gg	Giugno	1202,25	1209	6,75
26gg	Lugl	1454,7	1460,16	5,46
27gg	Agos	1510,65	1516,32	5,67
25gg	Sett.	1202,25	1209	6,75
14gg	Ott.	673,26	677,04	3,78
3gg	Nov.	144,27	145,08	0,81
	Dic.			0
	13^	0	0	0
	14^	0	0	0
Totale				63,19

UNA TANTUM per CIRL anno 2000 **46,8**

Passaggio a tempo indeterminato da Febbraio

2002		Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Diff. Festivi
		Genn				
		Febb	674,577	689,853	15,276	
		Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest		Apr	997,025	1019,480769	22,456	3,6
1gg fest		Mag	877,382	897,1430769	19,761	1,8
		Giugno	1036,906	1060,26	23,354	
		Lugl	1036,906	1063,71	26,804	
2gg fest		Agos	1040,364	1084,93	44,566	1,8
		Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
		Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest		Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,9
2gg fest		Dic.	1040,364	1084,93	44,566	1,8
		13^	953,662	994,52	40,858	
		14^	432,03	443,22	11,19	
Totale						415,7928462

2003		Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Diff. Festivi
2gg fest.		Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,75
		Febb	1081,99	1104,83	22,84	
		Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest.		Apr	1081,99	1104,83	22,84	1,75
		Mag.	1081,99	1104,83	22,84	
		Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
		Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
		Agos	1081,99	1104,83	22,84	
		Sett.			0	
		Ott.			0	
1gg fest.		Nov.			0	
2gg fest.		Dic.			0	
		13^			0	
		14^			0	
Totale						186,22

TOTALE AVERE

758,8028462

206,58



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20.11.05
Il Funzionario di Cancelleria

Si assegna al Coll. DOTT. PIERO FRANCESCO DE PIETRO

07 DIC. 2005

Benevento, _____
IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Giudice del Lavoro dott. DOTT. PIERO FRANCESCO DE PIETRO
letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 7.12.06. Manda al ricorrente di notificare
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, il 22 DIC. 2005 IL GIUDICE DEL LAVORO



E' copia conforme all'originale
Benevento il 24-01-06



RELATA DI NOTIFICA:

L' anno 2006, il giorno _____ del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico

Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in

giudizio di CASTIELLO COSIMO ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.

- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei
Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani

di

A MANI DI Stefano Rosano
IMPIEGATO, IVA ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

26 GEN. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vicenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (R3)

PROVINCIA DI BENEVENTO
26 GEN 2006
De Angelis
Federici

RF 6023/05

Settore Avvocatura
Prot. n. 1151
32/306
Sigg. *Avv. O. De Angelis*
Avv. R. Federici

Q m

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

COPIA CONF. UN.
ALL' ORIGINALE

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

IANNELLI GIUSEPPE nato il 26/10/1957 C.F. NNL GPP 57R26

A783I, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI in virtù di procura alle liti a margine del presente atto



Vi delego a rappresentaremi e difendermi in presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoV ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rate il Vostro operato. A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio. Benevento, li

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO – in persona del legale rapp.te p.t. per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

resistente

§§§

oggetto: Differenze salariali – mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72” e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.


206/05
Giuseppe Iannelli
ricorrente
De Angelis

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002419 Data 27/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. IANNELLI GIUSEPPE
Dest. Avvocatura Settore; [...]

COMUNE DI BENEVENTO
CANTIERE 114

AV
AV
Via
8210

co:
inc
av
id:
de
la
e)
di
-
ri:
n:
ic
p
c
f:



7

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) **con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.**

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva "*Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*"

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta **Provincia di Benevento**, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che -ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti - forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

F A T T O

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 - 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 - 1997** (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)- sottoscritto il 06.04.2000 - il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente - con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzato per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 –2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .

131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it


7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Ciril 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che:
“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Ciril 1993 ...Ciril 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “
9. L'attuale ricorrente IANNELLI GIUSEPPE, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OPERAIO SPECIALIZZATO OTI - livello IV° CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

19
In
che
co
no
Si
par
No
DP
cor
"ver
e l
cor
Si s
nell
dele
regi
Naz
Il r
1998
con
che
regi
Nei
pres
elern



10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate- il salario mensile del ricorrente IANNELLI GIUSEPPE - non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 -31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 - 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. IANNELLI GIUSEPPE chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e "*si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità*"
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che "*verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001*"
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 -31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

1313
to in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il **recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001**"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *"la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale"* e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il *"salario integrativo regionale"*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.



In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNI succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

Tutto ciò premesso, il ricorrente ^{P. Q. M.} ~~ROBERTA FEDERICI~~ ^{GIUSEPPE} ~~ROBERTA FEDERICI~~ a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.210,48 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.417,06 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetatio,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.


In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRLI 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis



Avv. Roberta Federici



Lavoratore OTD fino al 31/12/2001



Adeguamenti contrattuali

Iannelli Giuseppe

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
					40,91 - 41,72
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	997,025	1019,480769	22,4558	2,06
1gg fest	Mag	1036,906	1060,26	23,354	1,03
	Giugno	1036,906	1060,26	23,354	
	Lugl	1036,906	1063,71	26,804	
2gg fest	Agos	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,81
2gg fest	Dic.	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	13^	953,662	994,5191667	40,8572	
	14^	432,03	443,2125	11,1825	
Totale					416,62

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
3gg fest	Genn	914,298077	950,87	36,5719231	2,1
	Febb	860,914	877,72	16,806	
	Marz	932,649	950,87	18,221	
2gg fest	Apr	932,649	950,87	18,221	1,4
	Mag	932,649	950,87	18,221	
	Giugno	932,649	950,87	18,221	
	Lugl	932,649	950,87	18,221	
2gg fest	Agos	932,649	950,87	18,221	1,4
	Sett.	932,649	950,87	18,221	
	Ott.	932,649	950,87	18,221	
1gg fest	Nov.	932,649	950,87	18,221	0,7
3gg fest	Dic.	932,649	950,87	18,221	2,1
	13^	911	950,87	39,87	
	14^	894,244	950,87	56,626	
Totale					339,78

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
14gg.	Apr	783,3	786,24	2,94	
26gg.	Mag	1454,7	1460,16	5,46	
25gg.	Giugno	1398,75	1404	5,25	
26gg.	Lugl	1454,7	1460,16	5,46	
11gg	Agos	615,45	617,76	2,31	
25gg.	Sett.	1398,75	1404	5,25	
26gg.	Ott.	1454,7	1460,16	5,46	
22gg	Nov.	1230,9	1235,52	4,62	
12gg	Dic.	671,4	673,92	2,52	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					39,27

CIRL anno 1999 - 2000

93,6

TOTALE AVERE

889,27

UNA TANTUM

206,58

TOTALE

1095,85



IANNELLI GIUSEPPE 26/10/57 IV LIVELLO

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,756923077
	Febb	873,915	892,3626923	18,44769231	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,878461538
1gg fest	Mag	1124,656	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Agos	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Sett.	1124,656	1147,49	22,834	
	Ott.	1124,656	1147,49	22,834	
	Nov.	1124,656	1147,49	22,834	
2gg fest	Dic.	1124,656	1147,49	22,834	1,756461538
	13 [^]	1124,652	1147,49	22,838	
	14 [^]	1124,616	1147,49	22,874	
Totale					321,2084615

321,21
Riepilogo dal 1999 al 2003 1095,85
Totale 1417,06

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 5-12.05
Il Funzionario di Cancelleria z.60

Si consegna al dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 5-12.05
IL PRESIDENTE DI SEZIONE z.60

Il Giudice del Lavoro dott. Piero Francesco De Pietro

Per il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 7-4.06. Manda al ricorrente di notificare
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, il 20.12.05 IL GIUDICE DEL LAVORO
z.60

E' copia conforme all'originale
Benevento, il 9-2-06
Il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA:

L' anno 2006, il giorno _____ del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico

Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in

giudizio di LANNELLI GIUSEPPE ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.

- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei

Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani

di

A MANI DI Stefano Rosella
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE AIT

26 GEN. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (20)

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che -ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti - forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, CIRL 01.01.1993 - 31.12.1993, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, CIRL 1994 - 1997 (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)- sottoscritto il 06.04.2000 - il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente - con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

² inserito in produzione parte ricorrente

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune - e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 - 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigore del CCNL del settore "2002 -2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalle voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 - 1994-1997 e 1998 -2001.
5. La convenuta Provincia -nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 - dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .

¹ inserito in produzione parte ricorrente
⁴ inserito in produzione parte ricorrente
⁵ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).

8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ... = totale in lire ...totale in Euro “.*

9. L'attuale ricorrente DE ANGELIS GIOVANNI, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio operaio specializzato - livello IV CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente DE ANGELIS GIOVANNI – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. DE ANGELIS GIOVANNI chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

⁸ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che "la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale" e che tra le materie rinviate alla competenza del Ciril vi è il "salario integrativo regionale".

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **DE ANGELIS GIOVANNI** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.199,79 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.406,38, (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRLI 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04


7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis



Avv. Roberta Federici



Lavoratore OTD fino al 31/12/2001

anno 2002 OTI

Adeguaenti contrattuali

De Angelis Giovanni

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	1031,706	1060,26	28,554	2,06
1gg fest	Mag	997,025	1019,480769	22,4558	1,03
	Giugno	1036,906	1060,26	23,354	
	Lugl	1036,906	1063,71	26,804	
2gg fest	Agos	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,81
2gg fest	Dic.	800,28	834,5615385	44,566	1,62
	13^	953,662	994,5191667	40,8572	
	14^	432,03	443,2125	11,1825	
Totale					421,82

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
	Genn				
2gg fest	Febb	957,145	977,349615	20,2046154	1,75
	Marz	998,76	1019,84308	21,0830769	
	Apr	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Mag	1081,99	1104,83	22,84	1,75
1gg fest	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	0,87
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Agos	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,87
3gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	2,61
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					324,97

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
14gg.	Apr	783,3	786,24	2,94	
25gg.	Mag	1398,75	1404	5,25	
25gg.	Giugno	1398,75	1404	5,25	
26gg.	Lugl	1454,7	1460,16	5,46	
27gg.	Agos	1510,65	1516,32	5,67	
26gg.	Sett.	1454,7	1460,16	5,46	
13g	Ott.	727,35	730,08	2,73	
5gg.	Nov.	279,75	280,8	1,05	
	Dic.			0	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					33,81

UNA TANTUM per CIRL anno 1999	46,8
UNA TANTUM per CIRL anno 2000	46,8
Totale	874,20
UNA TANTUM	206,58
TOTALE	1080,78



De Angelis Giovanni IV LIVELLO
senza busta paga

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,756923077
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,878461538
1gg fest	Mag	1124,656	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Agos	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Sett.	1124,656	1147,49	22,834	
	Ott.	1124,656	1147,49	22,834	
	Nov.	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Dic.	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
2gg fest	13^	1124,652	1147,49	22,838	1,756461538
	14^	1124,616	1147,49	22,874	
	Totale				

325,6008
Riepilogo dal 1999 al 2003 1080,78
Totale 1406,381

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20.11.05

Il Funzionario di Cancelleria

Si assegna al Coll. DOTT. PIERO FRANCESCO DE PIETRO

Benevento, 07 DIC. 2005

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Giudice del Lavoro dott. DOTT. PIERO FRANCESCO DE PIETRO

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza


del 7.1.06. Manda al ricorrente di notificare

ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, il 22 DIC. 2005

IL GIUDICE DEL LAVORO

E' copia conforme all'originale
Benevento il 06.12.05



RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2006, il giorno _____ del mese di _____ io,
Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico
Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti
Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in
giudizio di DE ANGELO GIOVANNI ho notificato l'avanti
esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

- 1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.
- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei
Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani
di

A MANI DI Stefano Romano
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

 26 GEN. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vicelegge SAICO
Ufficio Giudiziario (53)

PROVINCIA DI BENEVENTO
26 GEN 2005

Q 6021/05

CURIA LL
ALL' ORIGINALE

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

MALE
AVV. O. De Angelis
AVV. R. FEDERICI

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

DE ANGELIS NICOLA nato il 12/12/1952 C.F. FRN LGU 44E21

A783W, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE

VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e

difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI

in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

ricorrente

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO – in persona del legale rapp.te p.t. per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

resistente

20-6-2005
De Angelis Nicola
e Federici
Oreste

§ § §

oggetto: Differenze salariali – mancata e non integrale applicazione dei cenni del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72” e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.


Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr.Prot.0002421 Data 27/01/2006
Oggetto RICORSO SIG.DE ANGELIS
NICOLA
Dest.Avvocatura Settore; [...]

Settore Avvocatura

Prot. n. 1155

Del 31/6/05

Stampa illeggibile (probabilmente "CANTIERO")



La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei **CCNL di categoria e dei CIRL**.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva *"Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta **Provincia di Benevento**, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e) Ebbene, su tale premessa va, quindi, osservato che – ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia – a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98, art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai **C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali",** i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO


1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 – 1997** (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

131331313

inserito in produzione parte ricorrente

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 –2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .




7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Ciril 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).

8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Ciril 1993 ...Ciril 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “.*

9. L'attuale ricorrente DE ANGELIS NICOLA, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OPERAIO SPECIALIZZATO OTI - livello IV° CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi.

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente



10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate- il salario mensile del ricorrente DE ANGELIS NICOLA - non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 -31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 - 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. DE ANGELIS NICOLA chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e "*si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità*"
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che "*verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001*"
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 -31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il **recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001**"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che "la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale" e che tra le materie rinviate alla competenza del Ciril vi è il "salario integrativo regionale".

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

ello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma
e: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato
zionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum
sato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per
scun impiegato a tempo indeterminato”

quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di
Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di
accoglimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che
aveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli
incrementi salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti
all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti,
invece che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di
conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto
dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a
quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi
legame, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in
questo caso un rapporto di responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990,
n. 1771)

Il fatto che ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl
ha più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli
incrementi retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Di conseguenza, agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un
adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici
previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.



3
S
c
f
P
1

2

3.

In vi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente DE ANGELIS NICOLA a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.198,74 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.405,32 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.


In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRLI 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10.2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis



Avv. Roberta Federici





2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	992,025	1019,480769	27,4558	2,06
1gg fest	Mag	1036,906	1060,26	23,354	1,03
	Giugno	1036,906	1060,26	23,354	
	Lugl	1036,906	1063,71	26,804	
2gg fest	Agos	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,81
2gg fest	Dic.	800,28	834,5615385	44,566	1,62
	13^	953,662	994,5191667	40,8572	
	14^	432,03	443,2125	11,1825	
Totale					421,62

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	1,75
1gg fest	Mag	1081,99	1104,83	22,84	0,87
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Agos	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,87
3gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	2,61
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					329,36

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
13gg.	Apr	727,35	730,08	2,73	
25gg.	Mag	1398,75	1404	5,25	
24gg.	Giugno	1342,8	1347,84	5,04	
26gg.	Lugl	1454,7	1460,16	5,46	
	Agos			0	
25gg.	Sett.	1398,75	1404	5,25	
17gg.	Ott.	951,15	954,72	3,57	
5gg.	Nov.	279,75	280,8	1,05	
1gg.	Dic.	55,95	56,16	0,21	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					28,56

UNA TANTUM per CIRL anno 1999 46,8

UNA TANTUM per CIRL anno 2000 46,8

TOTALE 873,14
 UNA TANTUM 206,58
 TOTALE 1079,72



DE ANGELIS NICOLA 12/12/52 IV LIVELLO

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,756923077
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,878461538
1gg fest	Mag	1081,4	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
1gg fest	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Agos	1124,656	1147,49	22,834	
	Sett.	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Ott.	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
1gg fest	Nov.	1124,656	1147,49	22,834	
2gg fest	Dic.	1124,656	1147,49	22,834	
	13 ^a	1124,652	1147,49	22,838	1,756461538
	14 ^a	1124,616	1147,49	22,874	
Totale					325,6007692

325,6
Riepilogo dal 1999 al 2003 1079,72
Totale 1405,32

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 3-12-05
Il Funzionario di Cancelleria P.lo

Si assegna al Coll. dott. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 7-12-05
IL PRESIDENTE DI SEZIONE P.lo

Il Giudice del Lavoro dott. Piero Francesco De Pietro

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 7-4-06. Manda al ricorrente di notificare

ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, 22-12-05
IL GIUDICE DEL LAVORO P.lo

E' copia conforme all'originale

Benevento, li 03-01-06
Il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2006, il giorno _____ del mese di _____ io,
Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico
Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti
Oreste De Angelis e Roberta Federici, nella qualità di procuratore in
giudizio di DA ANGELO NICOLA ho notificato l'avanti
esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

- 1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.
- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei
Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani
di

A MANI DI Mario Rosamilia
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

BN 26 GEN. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (SC)

Rg. 5827/05

PROVINCIA DI BENEVENTO
26 GEN 2005
Legale e Agricoltura

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

STUDIO LEGALE VENDITTI
AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it


Sigg. AVV. DE ANGELIS SC
FEDERICI R.

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73
TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

DELLA PIETRA NICOLA nato il 12/9/1937 C.F. DLL NCL 37P12
C250J, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE
VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a
difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI
in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in ogni suo stato e grado anche in quello di appello e in quello di cassazione conferendoVi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rato il Vostro operato.



A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.
Benevento, li

resistente

20.6.2005

*Della Pietra Nicola
è autorizzato
Oreste De Angelis*

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO – in persona del legale rappresentante p.t. –
per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

§§§

oggetto: Differenze salariali – mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72” e DPR n° 616/77), l’Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell’Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Settore Avvocatura
Prot. n. 1157
Del 31/1/05



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002418 Data 27/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. DELLA PIETRA
NICOLA
Dest. Agricoltura Settore; [...]

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva " *Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.* "

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che -ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti - forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, CIRL 01.01.1993 - 31.12.1993, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, CIRL 1994 - 1997 (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)- sottoscritto il 06.04.2000 - il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente - con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

131331313

inserito in produzione parte ricorrente

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.

4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 -2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalle voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.

5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;

6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .

11141313

inserito in produzione parte ricorrente
inserito in produzione parte ricorrente
inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell’interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Ciril 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l’operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l’aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l’adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005/0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all’attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Ciril 1993 ...Ciril 1994-1997 ... = totale in lire ...totale in Euro “.*
9. L’attuale ricorrente DELLA PIETRA NICOLA, già dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio FORESTALE - livello OTI COMUNE CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt’oggi .

131351313

inserito in produzione parte ricorrente

inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate- il salario mensile del ricorrente DELLA PIETRA NICOLA - non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 -31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 - 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. DELLA PIETRA NICOLA chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *"si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità"*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *"verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001"*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 -31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

_____ in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *"la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale"* e che tra le materie rinviate alla competenza del Ciril vi è il *"salario integrativo regionale"*.

Nel Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente DELLA PIETRA NICOLA a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 364,4 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 570,98 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRLI 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici



Lavoratore OTD fino al 31/12/2001 anno 2002 OTI
 Adeguamenti contrattuali Della Pietra Nicola

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
	Genn				
	Febb	579,819	593,6792308	13,8602	
	Marz	886,782	907,98	21,198	
2gg fest	Apr	788,444	807,16	18,716	2,06
1gg fest	Mag	891,28	912,45	21,17	1,03
	Giugno	891,28	912,45	21,17	
	Lugl	891,28	915,43	24,15	
2gg fest	Agos	894,244	933,72	39,476	1,62
	Sett.	894,244	933,72	39,476	
	Ott.				
1gg fest	Nov.	0		0	0,81
2gg fest	Dic.			0	1,62
	13^	596,16	608,3	12,14	
	14^	371,355	380,1875	8,8325	
Totale					227,3287308

UNA TANTUM
 per CIRL anno 1999 e 2000 93,6

Totale avere 364,40
 UNA TANTUM 206,58
 TOTALE 570,98

penzione da ottobre 2002

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		48,09	48,36		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
14gg	Apr	673,26	677,04	3,78	
26gg	Mag	1250,34	1257,36	7,02	
25gg	Giugno	1202,25	1209	6,75	
	Lugl			0	
11gg	Agos	528,99	531,96	2,97	
25gg	Sett.	1202,25	1209	6,75	
27gg	Ott.	1298,43	1305,72	7,29	
21gg	Nov.	1009,89	1015,56	5,67	
12gg	Dic.	577,08	580,32	3,24	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					43,47



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20.11.05
Il Funzionario di Cancelleria

Si assegna al Coll. DOTT. PIERO FRANCESCO DE PIETRO


Benevento, 07 DIC. 2005
IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Giudice del Lavoro dott. DOTT. PIERO FRANCESCO DE PIETRO
letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 7.1.06. Manda al ricorrente di notificare
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, il 22 DIC. 2005 IL GIUDICE DEL LAVORO

E' copia conforme

Benevento il 94.11.05




RELATA DI NOTIFICA:


L' anno 2006, il giorno _____ del mese di _____ io,
Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico
Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti
Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in
giudizio di DELLA PIETRA NICOLA ho notificato l'avanti
esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

- 1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.
- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei
Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani
di

A MANI DI Stefano Rosanna
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

 26 GEN. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo SALCO
Ufficiale Giudiziario (SS)



R.g. 5325/05

PROVINCIA DI BENEVENTO

26 GEN 2006

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

DE ROSA NICOLA nato il 2/6/1960 C.F. DRS NCL 60H02 A783E,
elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI
sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli
Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI in virtù di
procura alle liti a margine del presente atto

Sigg. Avv.ti FEDERICI R
DE ANGELIS

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà e potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rate il Vostro operato. A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.
Benevento, li

ricorrente

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t. -
per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;



§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

20/6/2005
De Angelis
e Oreste
De Angelis

Settore Avvocatura
Prot. n. 1150
Del 31/1/06

1

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr.Prot.0002417 Data 27/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. DE ROSA NIC
Dest.Agricoltura Settore; [...]

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " PROVINCIA"), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva " *Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che -ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti - forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, CIRL 01.01.1993 - 31.12.1993, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo-integrativo Regionale del 1994, CIRL 1994 - 1997 (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)- sottoscritto il 06.04.2000 - il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente - con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

131331313

² inserito in produzione parte ricorrente

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzato per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 –2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .

131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell’interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l’operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l’aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l’adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all’attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ... = totale in liretotale in Euro “.*
9. L’attuale ricorrente DE ROSA NICOLA, già dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio operaio specializzato - livello V CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt’oggi .

131351313

inserito in produzione parte ricorrente

inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente DE ROSA NICOLA – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. DE ROSA NICOLA chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313

⁸ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *"la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale"* e che tra le materie rinviate alla competenza del Ciril vi è il *"salario integrativo regionale"*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **DE ROSA NICOLA** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.102,46 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.309,04 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRLI 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste Da Angelis

Avv. Roberta Federici

Lavoratore OTD fino al 31/12/2001 anno 2002 OTI
Adegamenti contrattuali De Rosa Nicola

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
					40,91 - 41,72
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	992,025	1019,480769	27,4558	2,06
1gg fest	Mag	1036,906	1060,26	23,354	1,03
	Giugno	1036,906	1060,26	23,354	
	Lugl	1036,906	1063,71	26,804	
2gg fest	Agos	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,81
2gg fest	Dic.	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	13^	953,662	994,5191667	40,8572	
	14^	432,03	443,2125	11,1825	
Totale					421,62

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Mag	1081,99	1104,83	22,84	
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Agos	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,875
3gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					328,51

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
14gg.	Apr	783,3	786,24	2,94	
26gg.	Mag	1454,7	1460,16	5,46	
25gg.	Giugno	1398,75	1404	5,25	
	Lugl			0	
11gg	Agos	615,45	617,76	2,31	
25gg.	Sett.	1398,75	1404	5,25	
27gg	Ott.	1510,65	1516,32	5,67	
22gg.	Nov.	1230,9	1235,52	4,62	
11gg	Dic.	615,45	617,76	2,31	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					33,81

UNA TANTUM per CIRL anno 1999 46,8
UNA TANTUM per CIRL anno 2000 46,8
TOTALE **877,54**
UNA TANTUM **206,58**
TOTALE **1084,12**



De Rosa Nicola

Operaio V livello

senza busta paga

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1149,538	1174,44	24,902	1,915538462
	Febb	397,917	406,5369231	8,619923077	
	Marz			0	
1gg fest	Apr			0	0,957769231
1gg fest	Mag			20,786	1,590846154
1gg fest	Giugno	1165,259077	1172,846154	7,587076923	1,324461538
	Lugl	1103,376	1125,932308	22,55630769	
1gg fest	Agos	1195,324	1219,76	24,436	0,939846154
	Sett.	1149,35	1172,846154	23,49615385	
	Ott.	1149,35	1172,846154	23,49615385	
1gg fest	Nov.	1195,324	1219,76	23,49615385	0,939846154
2gg fest	Dic.	1195,324	1219,76	23,49615385	1,879692308
	13^			0	
	14^	785,568	798,0666667	12,49866667	
Totale					224,9185897

	224,92
Riepilogo dal 1999 al 2003	1084,12
Totale	1309,04

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20.11.05

Il Funzionario di Cancelleria

Si assegna al Coll. DOTT. PIERO FRANCESCO DE PIETRO

07 DIC. 2005

Benevento, _____
IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Giudice del Lavoro dott. DOTT. PIERO FRANCESCO DE PIETRO
letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 7.12.06. Manda al ricorrente di notificare
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, R 22 DIC. 2005 IL GIUDICE DEL LAVORO

P. A. P. A.



W copia conforme emessa
Benevento li 26.12.05
TRIBUNALE ORDINARIO
BENEVENTO

RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2006, il giorno _____ del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti Oreste De Angelis e Roberta Federici, nella qualità di procuratore in giudizio di DE ROSA NICOLA ho notificato l'avanti esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

- 1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t. - per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani di

A MANI DI Spazio Rosanna
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

26 GEN. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vicente FALCO
Ufficio Giudiziario (33)

gmy

R.g. 5828/05

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

STUDIO LEGALE VENDITTI

PROVINCIA DI BENEVENTO
26 GEN 2005
Firma
Avv. Venditti

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

Sigg. Avv. ti DE ANGELIS C
FEDERICI R.


FORTUNATO LUIGI nato il 1/1/1946 C.F. FRT LGU 46A01 C250P

elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI in virtù procura alle liti a margine del presente atto

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado anche in quello di esecuzione conferendoVi ogni più ampia facoltà ricorrente potere, compresa quella di conciliare e transigere, ritenendo fin da ora per fermo e rate il Vostro operato. A tali effetti eleggo domicilio presso il Vostro Studio.

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO – in persona del legale rapp.te p.t. per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;



§ § §

oggetto: Differenze salariali – mancata e non integrale applicazione del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

26 2005
Luigi Fortunato
9 settembre
De Angelis

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72” e DPR n° 616/77), l’Amministrazione Statale competente, (~~CORPO FORESTALE DELLO STATO~~), svolgeva detti lavori con il sistema dell’Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Settore Avvocatura
Prot. n. 1176
Del 31/10/05

1

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002400 Data 27/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. FORTUNATO
LUIGI
Dest. Avvocatura Settore; [...]

31907100 41900
COPIA
ALL'ORIGINALE

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva " *Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.* " 

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

131321313

¹ Depositata in produzione di parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che –ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo ~~Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994~~, CIRL 1994 – 1997 (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

131331313

² inserito in produzione parte ricorrente

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigore del CCNL del settore "2002 –2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalle voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .

131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).

8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ... = totale in liretotale in Euro “.*

9. L'attuale ricorrente FORTUNATO LUIGI, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OPERAIO - livello IV CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente FORTUNATO LUIGI – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. FORTUNATO LUIGI chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313_____

⁸ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corrispondenza degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *"la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale"* e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il *"salario integrativo regionale"*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente FORTUNATO LUIGI a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.423,84 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.630,42, (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce:


1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici



Adeguamenti contrattuali Fortunato Luigi

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività		
2gg fest	Genn	1031,706	1055,07	23,364	1,62		
	Febb	1031,706	1055,07	23,364			
	Marz	1031,706	1055,07	23,364			
2gg fest	Apr	997,025	1019,480769	22,4558	1,62		
1gg fest	Mag	1036,906	1060,26	23,354	0,81		
	Giugno	1036,906	1060,26	23,354			
	Lugl	1036,906	1063,71	26,804			
	Agos	1040,364	1084,93	44,566			
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566			
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566			
	Nov.	1040,364	1084,93	44,566			
	2gg fest	Dic.	1040,364	1084,93		44,566	0,81
	13^	1040,364	1084,93	44,566			
	14^	1040,364	1084,93	44,566			
Totale					478,0217692		

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività		
2gg fest	Genn	957,145	977,3496154	20,20461538	1,75		
	Febb	998,76	1019,843077	21,08307692			
	Marz	1081,99	1104,83	22,84			
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,875		
	Mag	1081,99	1104,83	22,84			
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84			
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84			
	Agos	1081,99	1104,83	22,84			
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84			
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84			
	Nov.	1081,99	1104,83	22,84			
	3gg fest	Dic.	1081,99	1104,83		22,84	2,625
	13^	1081,99	1104,83	22,84			
14^	1081,99	1104,83	22,84				
Totale					348,7076923		

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività		
		51,064	52,19				
2gg fest	Genn	1022,13	1039,48	17,35	1,33		
	Febb	1022,13	1039,48	17,35			
	Marz	1022,13	1039,48	17,35			
2gg fest	Apr	1022,13	1039,48	17,35	1,33		
1gg fest	Mag	1022,13	1039,48	17,35	0,665		
	Giugno	1022,13	1039,48	17,35			
	Lugl	1022,13	1039,48	17,35			
	Agos	1022,13	1039,48	17,35			
	Sett.	1022,13	1039,48	17,35			
	Ott.	1022,13	1039,48	17,35			
	Nov.	1022,13	1039,48	17,35			
	2gg fest	Dic.	1022,13	1039,48		17,35	1,33
	13^	1022,13	1039,48	17,35			
	14^	1022,13	1039,48	17,35			
Totale					248,22		

UNA TANTUM per CIRL ANNO 1999 e 2000

186

TOTALE AVERE

1098,242 +

206,58







FORTUNATO LUIGI 01/01/46 IV LIVELLO

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Incl. Fatturato
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,756461538
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,878461538
1gg fest	Mag	1124,656	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Agos	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Sett.	1124,656	1147,49	22,834	
	Ott.	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Nov.	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
2gg fest	Dic.	1124,656	1147,49	22,834	1,756461538
	13 [^]	1124,652	1147,49	22,838	
	14 [^]	1124,616	1147,49	22,874	
Totale					325,6007692

Riepilogo dal 1999 al 2003

	325,6
Totale	1304,82
	1630,42

LE...INARIO DI RA

RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2006, il giorno _____ del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico

Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in

giudizio di FORTUNATO LUIGI ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.

- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei

Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani

di

A MANI DI Stefano Rosano
IMPIEGATO, ~~BY~~ ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

AR 26 GEN. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (B3)

311
18
1
18

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20/11/05

Il Funzionario di Cancelleria

Si assegna al Coll. DOTT. PIERO FRANCESCO DE PIETRO

07 DIC. 2005

Benevento,

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Giudice del Lavoro dott. DOTT. PIERO FRANCESCO DE PIETRO
letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 7.1.06. Manda al ricorrente di notificare
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, R **22 DIC. 2005**


IL GIUDICE DEL LAVORO

P. - A. R. I. K.



E' copia conforme

Benevento il 07.01.06



PROVINCIA DI BENEVENTO
26 GEN 2006

R.G. 5826/05

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

STUDIO LEGALE VENDITTI

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73

TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per


Sigg. Avv. ti DE ANGELIS
FEDERICI R.

DI PAOLA DOMENICANTONIO nato il 21/3/1948 C.F. DPL DNC
48C21 E249F, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE
VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a
difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI
in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

Vi delego a rappresen-
tarmi e difendermi nel
presente giudizio, in
ogni suo stato e grado
anche in quello di ese-
cuzione conferendoVi
ogni più ampia facoltà
e potere, compresa quel-
la di conciliare e transi-
gere, ritenendo fin da
ora per fermo e rato il
Vostro operato.

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t.
per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;



A tali effetti eleggo do-
micilio presso il Vostro
Studio.
Benevento, li

§§§

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl
del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale
applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo
intervenuiti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

20-6-2005
Domenicantonio
di Paola
E autore
Oreste Fed

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n°
11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente,
(CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il
sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della
manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge
n° 205/1962.

Sezione AVVOCATURA
Prot. n. 2872
Del 31/1/06

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002413 Data 27/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. DI PAOLA
DOMENICANTONIO
Dest. Avvocatura Settore; [...]

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva " *Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

131321313

¹ Depositata in produzione di parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che -ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti - forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, CIRL 01.01.1993 - 31.12.1993, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, CIRL 1994 - 1997 (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)- sottoscritto il 06.04.2000 - il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente - con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

131331313

² inserito in produzione parte ricorrente

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune - e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 - 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 -2005" ⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalle voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 - 1994-1997 e 1998 -2001.
5. La convenuta Provincia -nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 - dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .

131341313

1 inserito in produzione parte ricorrente
4 inserito in produzione parte ricorrente
5 inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra, 7 - Tel. 0824317122 - Fax: 0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).

8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ... = totale in liretotale in Euro “.*

9. L'attuale ricorrente DI PAOLA DOMENICANTONIO, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/04/2002, è addetto da anni – come operaio OPERAIO - livello II CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313_____

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate- il salario mensile del ricorrente DI PAOLA DOMENICANTONIO - non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 -31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 - 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. DI PAOLA DOMENICANTONIO chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnava a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 -31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313

inserito in produzione parte ricorrente

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che

"verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facta è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *"la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale"* e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il *"salario integrativo regionale"*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.

Infatti
quanti

Tutt
mez:

che
fissa
l'acc



1. 1
2.

3.

In vi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **DI PAOLA DOMENICOANTONIO** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 830.83 oltre all'Una Tantum pari a € 103.29 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 934,10 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRLI 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04



A
B
15
13
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici




Lavoratore OTD fino al 31/12/2001 OTD
Adegamenti contrattuali Di Paola Domenicantonio

	Pag. da av.	Diff.	ind. Festività
--	-------------	-------	----------------



2003 Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.
	51,084	52,19	



Di Paola Domenicantonio Operaio Qualificato 2 livello
senza busta paga

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1011,036	1031,82	20,784	1,6
	Febb	1011,036	1031,82	20,784	
	Marz	933,264	952,4492308	19,18523077	
1gg fest	Apr	1011,036	1031,82	20,784	0,8
1gg fest	Mag	1050,894	1071,68	20,786	0,79
1gg fest	Giugno	1051,18	1071,68	20,5	0,79
	Lugl	1051,18	1071,68	20,5	
1gg fest	Agos	1051,18	1071,68	20,5	0,79
	Sett.	1051,18	1071,68	20,5	
	Ott.	1051,18	1071,68	20,5	
1gg fest	Nov.	1051,18	1071,68	20,5	0,79
2gg fest	Dic.	1051,18	1071,68	20,5	1,58
	13 [^]	1051,176	1071,68	20,504	
	14 [^]	700,568	714,4533333	13,88533333	
Totale					287,3525641

287,35

Riepilogo dal 2002 al 2003 646,757

Totale 934,107





DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20.11.05

Il Funzionario di Cancelleria

Si assegna al Coll. DOTT. PIERO FRANCESCO DE PIETRO

07 DIC. 2005

Benevento, _____

IL PRESIDENTE DI SEZIONE


Il Giudice del Lavoro dott. DOTT. PIERO FRANCESCO DE PIETRO
letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 7.12.06. Manda al ricorrente di notificare
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, il 22 DIC. 2005

IL GIUDICE DEL LAVORO



E' copia conforme all'originale
Benevento il 22.12.05



RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2006, il giorno _____ del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degli Avv.ti Oreste De Angelis e Roberta Federici, nella qualità di procuratore in giudizio di DI PAOLA POTENICANTONIO ho notificato l'avanti esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

- 1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.
- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani di

A MANI DI Marzo Rosanna
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

26 GEN. 2006

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (30)

PROVINCIA DI BENEVENTO
26 GEN 2006

Rif 6024/05

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

STUDIO LEGALE VENDITTI
AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it



Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73
TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

MASTROCINQUE GGIUSEPPE nato il 18/4/1939 C.F. MST GPP 39D18 M093Q, elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI in virtù di procura alle liti a margine del presente atto

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp.te p.t. - per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo intervenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n° 11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente, (CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge n° 205/1962.

Settore Avvocatura
Prot. n. 1177
Del 26/01/06

Vi invito a rappresentarvi in giudizio, in grado di essere sentito e di essere sentito, con l'obbligo di comparire, pena la decadenza della facoltà di costituirvi e transigere, ritenendo fin da ora per fatto e rato il Vostro esordio. A tal effetto eleggo domicilio presso il Vostro Studio. Benevento, li

resistente

20.6.2005

Roberta Federici
è autografa
Giuseppe

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002403 Data 27/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. MASTROCINQUE GIUSEPPE
Dest. Avvocatura Settore; [...]

ATT. ORIGINALE
COPIA CONFORME
ATT. ORIGINALE

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei **CCNL di categoria e dei CIRL**.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva "*Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico – forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*"

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta **Provincia di Benevento**, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei



confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che –ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia – a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai **C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali",** i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 – 1997** (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro


10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigenza del CCNL del settore "2002 -2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalla voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente



AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Cirl 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Cirl 1993 ...Cirl 1994-1997 ...= totale in liretotale in Euro “*
9. L'attuale ricorrente MASTROCINQUE GGIUSEPPE, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OPERAIO FORESTALE - livello OTD CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente MASTROCINQUE GGIUSEPPE – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. MASTROCINQUE GGIUSEPPE chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnavano a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

– 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che “verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il *recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001*”

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che *“la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale”* e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il *“salario integrativo regionale”*.

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 – 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: “E' previsto un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato”

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, **peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.**

In tal senso si legga la sentenza della **Cassazione n. 1771 del 1990:**

“Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti”(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai – Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999.

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 – 2001 e dal successivo 2002 – 2005.



10/1

AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **FESTA AMLETO** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 608,71 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 815,29 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.


In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10.2004;

Benevento, li 14/11/05

Avv. Oreste De Angelis



Avv. Roberta Federici



14/11/05

Lavoratore OTD fino al 31/12/2001

OTD

Adeguamenti contrattuali

Mastrocinque Giuseppe Operaio comune

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Lav. Fest	Straord diurno	Ind. Festività
	Aumenti contrattuali						
	Genn				44,958	45,95	
14gg	Febb	829,384	843,3	13,916	44,958	45,95	
26gg	Marz	1188,858	1194,7	25,844	44,958	45,95	
21gg	Apr	948,218	971,88	25,662	45,058	46,28	
26gg	Mag	1171,508	1203,28	31,772	45,058	46,28	
25gg	Giugno	1128,45	1157	30,55	45,058	46,28	
	Lugl			0	45,058	46,28	
	Agos			0		47,19	
25gg	Sett.	1128,55	1179,75	51,2	45,142	47,19	
19gg	Ott.	857,898	898,81	51,2	45,142	47,19	
	Nov.					47,19	
	Dic.			0		47,19	
	13^			0			
	14^			0			
	Totale						230,144

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Lav. Fest	Straord diurno	Ind. Festività
	Aumenti contrattuali						
	Genn						
	Febb					47,105	48,03
24gg	Marz	1224,73	1248,78	24,05			
24gg	Apr	1130,52	1152,72	22,2			
26gg	Mag	1224,73	1248,78	24,05			
24gg	Giugno	1130,52	1152,72	22,2			
	Lugl			0			
	Agos			0			
26gg	Sett.	1224,73	1248,78	24,05			
25gg	Ott.	1177,625	1200,75	24,05			
7gg	Nov.	329,735	336,21	6,475			
	Dic.						
	13^			0			
	14^			0			
	Totale						147,075

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Lav. Fest.	Straord diurno	Ind. Varie
		48,08	48,38		39%	24%	
	Genn						
	Febb						
	Marz						
14gg	Apr	873,12	877,04	3,92			
28gg	Mag	1250,08	1257,38	7,28			
25gg	Giugno	1202	1209	7			
	Lugl			0			
11gg	Agos	528,88	531,98	3,08			
25gg.	Sett.	1202	1209	7			
27gg.	Ott.	1298,18	1305,72	7,58			
21gg.	Nov.	1009,88	1015,56	5,88			
12gg	Dic.	578,98	580,32	3,36			
	13^	0	0	0			
	14^	0	0	0			
	Totale						45,08

CIRL anno 1999 e 2000

93,6

TOTALE AVERE

515,90

UNA TANTUM

206,58

TOTALE

722,479





MASTROCINQUE GIUSEPPE 18-4-39 I° E II°

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
		50,381	51,34		
		56,809	57,9		
	Febb				
gg.24	Marz	1209,144	1232,16	23,016	
gg.25	Apr	1259,525	1283,5	23,975	
gg.25	Mag	1420,225	1447,5	27,275	
gg.17	Giugno	965,753	984,3	18,547	
	Lugl			0	
	Agos	0	0	0	
	Sett.				
	Ott.				
	Nov.	0	0	0	
	Dic.	0	0	0	0
	13^	0	0	0	
	14^			0	
Totale					92,813

92,81
Riepilogo dal 1999 al 2003 722,48
Totale 815,29

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 5-12-05
Il Funzionario di Cancelleria F.LO

Si assegna al Cddt. Piero Francesco De Pietro

Benevento, 7. 12. 05
IL PRESIDENTE DI SEZIONE F.LO

Il Giudice del Lavoro dott. Piero Francesco De Pietro

per il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza

del 9. 4. 06 Manda al ricorrente di notificare

ricorso e chiesto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, 22. 12. 05 IL GIUDICE DEL LAVORO F.LO

E' copia conforme all'originale

Benevento, li 03. 01. 06
Il Collaboratore di Cancelleria



RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2006, il giorno _____ del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degli Avv.ti Oreste De Angelis e Roberta Federici, nella qualità di procuratore in giudizio di MASTROCINQUE GIUSEPPE ho notificato l'avanti esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

- 1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.
- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani di

A MANI DI Sfriso Rosanna
IMPIEGATO, MI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Vincenzo FALCO
Ufficiale Giudiziario (83)

26 GEN. 2006

9/10

PROVINCIA DI BENEVENTO
26 GEN 2006
Avv. Legale

Rf. 5329/05

STUDIO LEGALE VENDITTI
AVV. ORESTE DE ANGELIS
AVV. ROBERTA FEDERICI
Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635
82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Esente da bollo e spese ai sensi dell'art. 10 L. 533/73
TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZIONE LAVORO

Sigg. Avv. ti DE ANGELIS C
FEDERICI R.


Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. per

IZZO GIUSEPPE nato il 1/2/1956 C.F. ZZI GPP 56B01 B542D,
elettivamente domiciliato/a presso lo STUDIO LEGALE VENDITTI
sito in Benevento alla Via Calandra,7 rappresentato/a e difeso/a dagli
Avv.ti. ORESTE DE ANGELIS e ROBERTA FEDERICI in virtù di
procura alle liti a margine del presente atto

Vi delego a rappresen-
tarmi e difendermi nel
presente giudizio, in
ogni suo stato e grado
anche in quello di esec-
uzione conferendoVi
ogni più ampia facoltà
e potere, compresa quel-
la di conciliare e transi-
gere, ritenendo fin da
ora per fermo e rato il
Vostro operato.
A tali effetti eleggo do-
micilio presso il Vostro
Studio.

CONTRO

-PROVINCIA di BENEVENTO - in persona del legale rapp. te p. f.
per la carica dom.to in Benevento alla Rocca Dei Rettori;



Benevento, li
resistente

20/6/2006

§ § §

oggetto: Differenze salariali - mancata e non integrale applicazione dei ccnl
del settore come nel tempo succedutisi e mancata e non integrale
applicazione dei CIRL (patto aggiuntivo regionale Lavoro) nel tempo
intervvenuti 1993; 1994/ 1997 e 1998/2001.

Mo. Lizza M.
e autentiche
De Lizza

FATTO

Si premette:

a) Prima del passaggio delle competenze dalla Stato alle Regioni (DPR n°
11/ 72" e DPR n° 616/77), l'Amministrazione Statale competente,
(CORPO FORESTALE DELLO STATO). svolgeva detti lavori con il
sistema dell'Amministrazione diretta, provvedendo alla assunzione della
manodopera necessaria (manodopera agricola avventizia) ai sensi della legge
n° 205/1962.

Settore Avvocatura
Prot. n. 31/40
Di 31/40

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0002402 Data 27/01/2006
Oggetto RICORSO SIG. IZZO GIUSEPP
Dest. Avvocatura Settore; [...]

ALL'ORIGINE
COPIA
A1900

La Regione Campania, al fine di svolgere le attività di competenza nel comparto della forestazione, con legge Regionale n°37/77 stabilì norme transitorie per consentire agli Uffici ed agli Enti abilitati all'esecuzione dei lavori di bonifica montana (tra questi, La " **PROVINCIA** "), l'assunzione di lavoratori per la attuazione degli interventi. Più esplicitamente, la esecuzione era prevista attraverso l'impegno di operai (con contratti a termine oppure con contratti a tempo indeterminato) assunti: a) con contratto di diritto privato; b) con l'osservanza delle norme sulla occupazione e nel rispetto delle tutele assistenziali e previdenziali del sistema privato; c) con l'osservanza dei CCNL di categoria e dei CIRL.

b) La successiva legge regionale n. 11 del 7.5.96,¹ all'art. 30 ribadiva *"Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto del Contratto Nazionale e Integrativo regionale per la categoria.*

Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi Regionali e a recepire gli stessi entro i termini previsti dai Contratti Nazionali"

c) Da questo quadro normativo emergeva che le amministrazioni incaricate della gestione dei beni agrari forestali e gli Enti e le Amministrazioni delegati ed abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, potevano eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico forestali, idraulico agrarie e di riforestazione, impiegando, per detti lavori, operai assunti con contratti di diritto comune.

d) Così, l'Ente Gestore del regime sostitutivo Regionale, nella fattispecie, la convenuta Provincia di Benevento, fu tenuta anch'essa ad assumere la funzione di datore di lavoro sulla base di operanti Leggi Regionali per la Campania la funzione, e tanto, nei

131321313

¹ Depositata in produzione di parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

confronti degli operai forestali con contratto a termine (OTD) e con contratto a tempo indeterminato (OTI) di tipo privatistico, di guisa che il pagamento dei loro salari avveniva sulla base di specifici finanziamenti regionali (c.d. "progetti per le opere idraulico forestali") i cui "Fondi" erano gestiti dall'Amministrazione su "delega" dell'Ente Sovra ordinato e deputato per legge agli interventi in materia di Forestazione: la Regione Campania.

e)Ebbene, su tale premessa va,quindi, osservato che –ancor oggi - i rapporti di lavoro dei dipendenti addetti alla forestazione legati da vincolo sinallagmatico con l'Ente Provincia - a far tempo dal luglio 1998 (D.leg.vo n° 80/98,art. 45 c. 17 e D. leg.vo n° 29/1993) risultano regolati da appositi CCNL di diritto comune ed in particolare dal patto negoziale "per i lavoratori (a termine ed a tempo indeterminato) addetti alla sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria "e dai C.I.R.L. nel tempo intervenuti cioè, dai patti aggiuntivi, così detti "Integrativi Regionali", i quali, tra gli altri, convenzionalmente disponevano e dispongono ulteriori miglioramenti economici a favore dei operai dipendenti – forestazione.

§ § § § §

Tanto premesso si osserva ulteriormente in punto di

FATTO

1. Con Contratto collettivo integrativo Regionale del 1993, **CIRL 01.01.1993 – 31.12.1993**, sottoscritto il 05.03.1994, le parti (quindi anche la Regione) all'art. 19 prevedero l'introduzione del *salario Integrativo Regionale* pari a lire 15.000 (vecchio conio), oggi Euro 7,75, mensili, con decorrenza dall'01.01.1993²;
2. Con successivo Contratto collettivo integrativo Regionale del 1994, **CIRL 1994 – 1997** (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)– sottoscritto il 06.04.2000 – il *Salario Integrativo Regionale* risultò ulteriormente – con decorrenza dall'01.01.2000 - aumentato di lire 20.000 vecchio conio, oggi Euro

131331313

² inserito in produzione parte ricorrente

10,32, ed al pari risultò parametrato a 100 per l'operaio comune – e scadenzo per adeguamento, alla qualifica (operai ed impiegati) .³

3. Con successivo C.I.R.L. 01.01.1998 – 31.12.2001, (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) all'art. 22 - "Salario" le parti hanno previsto un ulteriore aumento del salario mensile con decorrenza dalla data dell'01.01.2002. In effetti l'aumento retributivo materializza nella misura di 1,5% il salario minimo conglobato nazionale di livello ed il salario integrativo regionale. Inoltre, va applicato sulle tabelle scaturite dal computo complessivo nei termini in cui esso è stato reso con il precedente capo 2 del presente ricorso⁴.
4. Di guisa che, la struttura salariale di pertinenza dell'attuale ricorrente, in vigore del CCNL del settore "2002 –2005"⁵ era costituita, non solo dai minimi salariali fissati dal PATTO COLLETTIVO NAZIONALE per la sua categoria di inquadramento, dagli scatti di anzianità, dalle voci fisse in esso previste, ma anche e soprattutto dagli ulteriori aumenti parametrati per qualifica spettategli a ben determinate scadenze storiche, scaturivano dall'applicazione storica dei C.I.R.L. 1993 – 1994-1997 e 1998 –2001.
5. La convenuta Provincia –nonostante i recepimenti delle Contrattazioni- non ha provveduto, tra gli altri e nel tempo, in virtù ed in adempimento a quanto innanzi precisato con i capi 1 e 2 ad adeguare correttamente il salario mensile del ricorrente;
6. L'istante, infatti si è visto, da un verso, pregiudicato patrimonialmente perché non destinatario in busta - quantomeno dall'anno 1999 – dell'equivalente economico stabilito dal C.I.R.L. 1993 pari a lire 15.000, mensili, oggi, € 7.75; dall'altro, a decorrere dal Gennaio 2000, si è visto altresì pregiudicato nella ulteriore somma di lire 20.000, pari ad € 10,32 con le modalità stabilite dal C.I.R.L.1994-1997 .

131341313

³ inserito in produzione parte ricorrente

⁴ inserito in produzione parte ricorrente

⁵ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

7. Eppure –a fronte di reiterate proteste sottese della O.S. FAI CISL (già, Fisba Cisl) (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente) nell'interesse dei lavoratori addetti al settore la Provincia solo in data 25.10.2004– riteneva di formulare apposito quesito alla Regione Campania ad oggetto: applicazione Ciril 1998/2001⁶. E tanto, anche perché riteneva – in via del tutto anomala e del tutto difforme rispetto alla effettiva sostanza dei patti – che attraverso l'operatività del nuovo CIRL 1994-1997 – l'aumento salariale di lire 20.000 in esso previsto - avesse assorbito totalmente il vecchio integrativo di lire 15.000: come dire, l'adeguamento retributivo per la convenuta Amministrazione, non era pari a lire 35.000 (20.000 + 15.000); bensì, a lire 5.000 (20.000- 15.000).
8. Fu così che la investita Regione –con nota del 21.03.2005 –prot. 2005 0247565⁷ - testualmente ebbe a precisare alla richiedente Provincia che: *“...la struttura salariale integrativa mensile determinatasi con la vigenza dei due suddetti contratti, considerato che nel CIRL 1994-1997 si fa riferimento ad “aumenti retributivi “ e non già a sostituzione del salario preesistente, si traduce di fatto in una sommatoria delle voci salariali che all'attualità, con la conversione in Euro, è riportata nella seguente tabella: livello ...parametro...Ciril 1993 ...Ciril 1994-1997 ... = totale in liretotale in Euro “.*
9. L'attuale ricorrente IZZO GIUSEPPE, già dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento –sin dalla data del 01/01/2001, è addetto da anni – come operaio OPERAIO - livello IV CCNL del settore - ad attività di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria presso la predetta Amministrazione e rivendica al Giudice del lavoro il mancato adeguamento del suo salario mensile sin dalla data del gennaio 1999 a tutt'oggi .

131351313

⁶ inserito in produzione parte ricorrente

⁷ inserito in produzione parte ricorrente

10. Gli emolumenti dovuti per il periodo precedente il 1 gennaio 1999 sono stati, infatti, oggetto di accordo transattivo intercorso tra le OOSS e l'Amministrazione provinciale.
11. Come si riscontra dalle buste paga allegate – il salario mensile del ricorrente IZZO GIUSEPPE – non è stato adeguato correttamente dalla convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal CCNL del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002 – 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.
12. In data 27/8/03 il sig. IZZO GIUSEPPE chiedeva la convocazione della Commissione di Conciliazione ai sensi dell'art. 410 cpc (si veda la produzione depositata in giudizio dal ricorrente)
13. Dal verbale di riunione svoltasi il 17.5.05⁸ avanti la Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento risulta che l'Amministrazione provinciale riconosceva la mancata corresponsione delle indennità dovute e *“si impegnavano a porre in essere tutte le attività inerenti i pagamenti dovuti, rispettando gli adeguamenti contrattuali con la opportuna celerità”*
14. In tale sede l'Amministrazione provinciale, nella persona dell'Arc. Cuoco, rappresentava che *“verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001”*
15. A tutt'oggi l'istante non ha ancora ottenuto il pagamento degli emolumenti di cui è causa.

DIRITTO

L'istante rivendica il corretto adeguamento salariale da parte della convenuta Amministrazione, sia rispetto ai minimi contrattuali fissati dal ccnl del settore nel tempo applicabili ed operanti (CCNL 01.01.1998 –31.12.01) e dal CCNL 01.01.2002

131361313

⁸ inserito in produzione parte ricorrente

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

- 31.12.2005), sia rispetto agli altrettanto CIRL e segnatamente CIRL 1993; CIRL 1994-1997 ed infine CIRL 1998/2001.

In ordine all'obbligo della Amministrazione Provinciale di dare attuazione ai CIRL che si sono succeduti a far data dal 1993 ad oggi, non sussiste alcun dubbio considerato anche il parere positivo espresso dalla Giunta Regionale Campania con nota del 21.3.05.

Si sottolinea che per completezza di informazione la Giunta Regionale indicava nel parere reso le tabelle sulla base delle quali calcolare la struttura salariale integrativa.

Non di poco conto è poi la circostanza che in occasione della Convocazione avanti il DPL di Benevento ex art. 410 cpc, fu la stessa convenuta a riconoscere la mancata corresponsione degli aumenti salariali di cui oggi si discute, precisando altresì che "verrà proposta alla Giunta Provinciale, ai sensi dell'art. 30 legge 11/1996, il recepimento e presa d'atto delle tabelle comunicate dalla Regione con nota del 21.3.05 concernenti l'applicazione del CIR) 98-2001"

Si sottolinea all'attenzione di Codesto Giudice che la normativa di cui è data menzione nella premessa in facto è chiara nel fissare un preciso obbligo a carico degli Enti delegati e della Regione Campania in ordine alla negoziazione degli contratti integrativi regionali ed al recepimento degli stessi entro i termini previsti dai Contratti Collettivi Nazionali.

Il recepimento del Contratto integrativo regionale di lavoro da parte del CCNL 1998/2001 e del successivo del 2002 emerge dall'art. 2 ove è detto che "la contrattazione collettiva è strutturata su due livelli: nazionale e regionale" e che tra le materie rinviate alla competenza del Cirl vi è il "salario integrativo regionale"

Nei Ccnl di settore succedutisi nell'arco temporale che interessa ai fini del presente procedimento il salario integrativo regionale è indicato tra gli elementi che costituiscono la retribuzione.

Nello specifico il Ciril 1998 - 2001 in merito al salario integrativo all'art. 22 afferma che: "E' prevista un aumento del salario nella misura dell'1,5% del salario minimo conglobato nazionale di livello e del salario integrativo, a decorrere dal 1 gennaio 2002.

Per il periodo di vacanza contrattuale viene stabilita la corresponsione di un importo una tantum fissato in euro 103,29 per ciascun operaio e impiegato a tempo determinato e in euro 206,58 per ciascun impiegato a tempo indeterminato"

Quindi accertato che la regione Campania e l'Amministrazione Provinciale di Benevento avevano l'obbligo di negoziazione dei contratti integrativi regionali e di recepimento degli stessi, come di fatto è avvenuto, era poi l'amministrazione che doveva procedere, peraltro per sua stessa ammissione, alla corresponsione degli aumenti salariali previsti dai contratti integrativi regionali.

In tal senso si legga la sentenza della Cassazione n. 1771 del 1990:

"Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti"(Cass. civ., Sez.lav., 07/03/1990, n.1771)

Di fatto ciò non è ancora avvenuto, sebbene l'organizzazione sindacale Fai - Cisl abbia più volte sollecitato la Provincia di Benevento per la corresponsione sia degli aumenti retributivi previsti dai CIR che dai CCNL succedutisi a far data dal 1999

Oltre agli emolumenti previsti dal Ciril 1998 - 2001, l'odierno istante ha diritto ad un adeguamento della sua retribuzione anche alla luce degli miglioramenti economici previsti dal ccnl del 1998 - 2001 e dal successivo 2002 - 2005.

AVV. ORESTE DE ANGELIS

AVV. ROBERTA FEDERICI

Via Calandra,7-Tel. 0824317122- Fax:0824351635

82100-BENEVENTO- E-mail: venditti_2005@libero.it

Infatti egli rivendica complessivamente i seguenti emolumenti che risultano quantificati nei conteggi che si allegano:

- Adeguamenti contrattuali (CCNL – CIR) anno 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
- Una Tantum CIR

P. Q. M

Tutto ciò premesso, il ricorrente **IZZO GIUSEPPE** a mezzo dei sottoscritti procuratori

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Benevento – in funzione di Giudice del lavoro – voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni :

1. Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione degli adeguamenti contrattuali complessivamente dovuti per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 e pari a € 1.196,23 oltre all'Una Tantum pari a € 206,58 o la diversa somma che si riterrà di giustizia
2. Condannare l' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo pari a € 1.402.81 , (corrispondente alla somma matematica dei due importi suindicati) con interessi e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;
3. Con vittoria di spese,dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario,I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Oreste De Angelis e dell'avv. Roberta Federici, procuratori anticipatari.

In via istruttoria si produce :

1. legge reg. n.11/96
2. CIRL 94/97
3. CIRL 98/2001
4. CCNL 1998/2001
5. CCNL 2002/2005
6. Quesito Provincia di Benevento del 25.10.04

7. Nota Giunta Regionale Campania del 22.3.05
8. Nota Giunta Regionale Campania del 1.4.05
9. Nota Giunta Regionale Campania del 20.1.03
10. Richieste FAI CISL/ Provincia di Benevento
11. Determinazione della Provincia di Benevento n.627 del 3.4.03
12. Determinazione della Provincia di Benevento n.628 del 4.4.03
13. Buste paga
14. Conteggi adeguamenti contrattuali e UNA TANTUM
15. Richiesta ex art.410 c.p.c.
16. Verbale di mancata conciliazione
17. Verbale ULPMO del 17.5.2005;
18. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 14.6.2004;
19. Costo Manodopera Lavoratori Forestali del 7.10..2004;

Benevento, 17/4/11/05

Avv. Oreste De Angelis

Avv. Roberta Federici



Lavoratore OTD fino al 31/12/2001

anno 2002 OTI

Adeguamenti contrattuali Izzo Giuseppe

2002	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
					40,91 - 41,72
	Genn				
	Febb	674,577	689,8534615	15,2765	
	Marz	1031,706	1055,07	23,364	
2gg fest	Apr	992,025	1019,480769	27,4558	1,62
1gg fest	Mag	1036,906	1060,26	23,354	0,81
	Giugno	1036,906	1060,26	23,354	
	Lugl	1036,906	1063,71	26,804	
2gg fest	Agos	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	Sett.	1040,364	1084,93	44,566	
	Ott.	1040,364	1084,93	44,566	
1gg fest	Nov.	1040,364	1084,93	44,566	0,81
2gg fest	Dic.	1040,364	1084,93	44,566	1,62
	13^	953,662	994,5191667	40,8572	
	14^	432,03	441,775	9,745	
Totale					419,52

2003	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	957,145	977,349615	20,2046154	1,75
	Febb	998,76	1019,84308	21,0830769	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Mag	1081,99	1104,83	22,84	
	Giugno	1081,99	1104,83	22,84	
	Lugl	1081,99	1104,83	22,84	
2gg fest	Agos	1081,99	1104,83	22,84	1,75
	Sett.	1081,99	1104,83	22,84	
	Ott.	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Nov.	1081,99	1104,83	22,84	0,875
3gg fest	Dic.	1081,99	1104,83	22,84	2,625
	13^	1081,99	1104,83	22,84	
	14^	1081,99	1104,83	22,84	
Totale					324,12

2001	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Varie
		55,95	56,16		
	Genn				
	Febb				
	Marz				
14 gg	Apr	783,3	786,24	2,94	
24gg.	Mag	1342,8	1347,84	5,04	
24gg.	Giugno	1342,8	1347,84	5,04	
26gg.	Lugl	1454,7	1460,16	5,46	
24gg.	Agos	1342,8	1347,84	5,04	
25gg.	Sett.	1398,75	1404	5,25	
17gg	Ott.	951,15	954,72	3,57	
2gg.	Nov.	111,9	112,32	0,42	
3gg.	Dic.	167,85	168,48	0,63	
	13^	0	0	0	
	14^	0	0	0	
Totale					33,39

CIRL ANNO 1999 46,8

CIRL ANNO 2000 46,8

TOTALE AVERE 870,63

UNA TANTUM 206,58

TOTALE 1077,21





Izzo Giuseppe IV LIVELLO
senza busta paga

2004	Mese	Pag. avut	Pag. da av.	Diff.	Ind. Festività
2gg fest	Genn	1081,99	1104,83	22,84	1,756923077
	Febb	1081,99	1104,83	22,84	
	Marz	1081,99	1104,83	22,84	
1gg fest	Apr	1081,99	1104,83	22,84	0,878461538
1gg fest	Mag	1124,656	1147,49	20,786	0,878230769
1gg fest	Giugno	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
1gg fest	Lugl	1124,656	1147,49	22,834	
	Agos	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
	Sett.	1124,656	1147,49	22,834	
1gg fest	Ott.	1124,656	1147,49	22,834	
	Nov.	1124,656	1147,49	22,834	0,878230769
2gg fest	Dic.	1124,656	1147,49	22,834	1,756461538
	13^	1124,652	1147,49	22,838	
	14^	1124,616	1147,49	22,874	
Totale					325,6007692

	325,6008
Riepilogo dal 1999 al 2003	1077,21
Totale	1402,811

ORDINE ORDINARIO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 20.11.05
Il Funzionario di Cancelleria

Si assegna al Coll. DOTT. PIERO FRANCESCO DE PIETRO


Benevento, 07 DIC. 2005
IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Giudice del Lavoro dott. DOTT. PIERO FRANCESCO DE PIETRO
letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza
del 7.12.06. Manda al ricorrente di notificare
ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento, il 22 DIC. 2005 IL GIUDICE DEL LAVORO
P. A. V. I. K.



E' copia conforme all'originale
Benevento il 21.12.06
IL GIUDICE DEL LAVORO



RELATA DI NOTIFICA:

L'anno 2006, il giorno _____ del mese di _____ io,

Sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico

Esecuzioni e notifiche del Tribunale di Benevento, ad istanza degl'Avv.ti

Oreste De Angelis e Roberta Federici , nella qualità di procuratore in

giudizio di LEZO GIUSEPPE ho notificato l'avanti

esteso ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza a

1) PROVINCIA di BENEVENTO- in persona del legale rapp.te p.t.

- per la carica elett.te dom.to in Benevento alla Rocca dei

Rettori consegnandogliene copia conforme al suo originale a mani

di

A MANI DI Stefano Rosanna
IMPEGATO, ITI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI

 26 GEN. 2006


TRIBUNALE DI BENEVENTO
Uff. Unico Giudiziario (32)